

COMUNE DI TRIVERO

PROVINCIA DI BIELLA

ORDINANZA N. 87 / 2009

Oggetto: vendite di fine stagione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.M.

Rilevata l'esigenza di stabilire la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo d'otto settimane, anche non continuative, nell'ambito dei due periodi di cui all'art. 14, comma 2 della L.R. 28/99 e s.m.i., e precisamente dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° luglio al 30 settembre;

Visto l'art. 13, comma 5, L.R. 28/99, che dispone che i Comuni fissino la durata delle vendite di liquidazione, sulla base delle motivazioni contenute nella comunicazione e in ogni modo per un periodo massimo di tre mesi;

Sentiti i pareri dei Comuni confinanti, con riferimento alle aree di programmazione commerciale previste dagli indirizzi e criteri di cui all'art. 3 della L.R. n. 28/99, delle Associazioni di Categoria e delle Associazioni dei Consumatori;

Visto l'art. 15 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 e gli artt. 13, 14, 14 bis e 15 della L.R. 12/11/1999 n. 28 e s.m.i.; il D.Lgs. 267/00 ed il regolamento d'organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Trivero;

Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;

Ritenuto visto il particolare periodo economico di regolamentare le sole vendite di fine stagione invernale.

ORDINA

Le vendite di fine stagione, riferite al periodo invernale, possono essere effettuate:

- **da sabato 2 gennaio 2010 per 8 settimane, fino al 27 febbraio 2010**

La vendita di fine stagione, che riguarda i prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo, deve essere preceduta da comunicazione al Comune ove ha sede il punto di vendita e deve contenere:

1. **l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;**
2. **la data d'inizio e quella di cessazione della vendita;**
3. **le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;**
4. **i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.**

La durata massima delle **vendite di liquidazione** è fissata, sulla base delle motivazioni contenute nella comunicazione, nei seguenti periodi massimi:

1. **cessazione dell'attività commerciale o cessione d'azienda: tre mesi**
2. **trasferimento dell'azienda in altro locale: sei settimane;**
3. **trasformazione o rinnovo locali per lavori di manutenzione straordinaria per i quali si preveda la chiusura dei locali di almeno 10 giorni (con presentazione di D.I.A. all'Ufficio Urbanistica): sei settimane;**

In caso di cessazione per affitto o subaffitto dell'azienda commerciale o di reinstestazione dell'attività al titolare a seguito d'affitto d'azienda **non è consentita** la vendita di liquidazione.

La vendita di liquidazione è soggetta a previa comunicazione al Comune ove ha sede il punto vendita e può essere effettuata, decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento della stessa, per cessazione d'attività, cessione d'azienda, trasferimento di sede dell'esercizio e trasformazione o rinnovo dei locali e deve contenere:

1. l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita ;
2. le date d'inizio e cessazione della vendita;
3. le motivazioni della liquidazione;
4. le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nel corso della stessa;
5. i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore;
6. gli estremi delle comunicazioni, autorizzazioni, concessioni o licenze di presupposto o, nel caso di cessione, dell'atto di cessione.

A decorrere dall'inizio delle vendite di liquidazione di cui all'art. 13, c. 16.L.R. 28/99 e s.m.i., è vietato introdurre, nei locali e pertinenze del punto vendita interessato, nuove merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito.

Alle vendite promozionali si applica quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della Legge 4/8/2006 n. 248 che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 223/06.

Nei trenta giorni che precedono la data d'inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli a carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo (Circolare n. 2/BAP/COP del 2/10/2006 REGIONE PIEMONTE.

Nelle vendite di liquidazione, di fine stagione e nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è **vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari"** come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili.

Ai sensi dell'art. 14, c. 1 del D.Lgs. 114/98, i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

In caso d'allestimento delle vetrine i prezzi devono essere esposti entro 24 ore.

Le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di liquidazione, di fine stagione e delle vendite promozionali, sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3, 6 e 7 del D.lg. 114/98.

AVVERTE

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma della Legge 7 Agosto 1990, n° 241, si avverte: il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale Massimo Mornarini.

Contro la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 Dicembre 1971 n° 1034, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità del D.P.R. 24 Novembre 1971 n° 1199.

La presente Ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio ed invio alle associazioni di categoria e dei consumatori presenti sul territorio.

Si dà mandato alle Forze dell'Ordine di far rispettare la presente Ordinanza.

TRIVERO, 9 dicembre 2009

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.M.
Com.te Massimo Mornarini**